

Pubblicato il 17/11/2021

N.06492_2021 REG.PROV.CAU.
N. 10292/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10292 del 2021, proposto da

Andrea Tortorella, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Milano, prot. 11121 del 26.08.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli per la classe di concorso ADSS nella parte in cui si

pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM 51/2021;

- dei decreti prot. 11174 del 27.08.2021, 11224 del 31.08.2021 e 15580 del 11.10.2021 di pubblicazione delle graduatorie di 1° fascia e 1° fascia aggiuntiva laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente;

- per quanto occorrer possa del DM 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;

- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- della Nota Mur 25348 del 17 Agosto 2021;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

nonché, per l'accertamento

- del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul

sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento;

e, per la condanna in forma specifica

delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'esclusione del ricorrente dalle GPS è avvenuta senza che risulti essere stato adottato il provvedimento individuale di diniego a seguito della sua istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero, dovendosi ritenere che, nelle more, lo stesso debba rimanere inserito con riserva in tali graduatorie;

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia al Presidente della Sezione Quarta Bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO